



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 103/17**

Lussemburgo, 20 settembre 2017

Sentenza nella causa C-186/16

Ruxandra Paula Andriuc e a./Banca Românească SA

---

**Un istituto finanziario che concede un mutuo espresso in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza**

*Pertanto, il professionista deve comunicare al consumatore interessato tutte le informazioni pertinenti che consentano a quest'ultimo di valutare le conseguenze economiche di una clausola sui propri obblighi finanziari*

Negli anni 2007 e 2008, la sig.ra Ruxandra Paula Andriuc e altre persone, che percepivano all'epoca i loro redditi in lei rumeni (RON), hanno sottoscritto con la banca rumena Banca Românească mutui espressi in franchi svizzeri (CHF) al fine di acquistare beni immobili, rifinanziare altri crediti o soddisfare esigenze personali.

In forza dei contratti di mutuo conclusi tra le parti, i mutuatari si impegnavano a rimborsare le rate mensili dei crediti in CHF e accettavano di assumersi il rischio connesso alle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio del RON rispetto al CHF.

Successivamente, il tasso di cambio in questione è variato considerevolmente a danno dei mutuatari. Questi ultimi hanno adito i giudici rumeni per far dichiarare che la clausola, in base alla quale il credito deve essere rimborsato in CHF senza tener conto dell'eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio, costituisce una clausola contrattuale abusiva non vincolante per gli stessi, conformemente a quanto prevede una direttiva dell'Unione<sup>1</sup>. I mutuatari affermano, in particolare, che, al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che i mutuatari avrebbero potuto trarne, senza indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola controversa, alla luce di tale prassi della banca, deve essere considerata abusiva.

In tale contesto, la Curtea de Apel Oradea (Corte d'appello di Oradea, Romania) interroga la Corte di giustizia in merito alla portata dell'obbligo delle banche di informare i clienti circa il rischio di tasso di cambio connesso ai mutui espressi in valuta estera.

Con la sua odierna sentenza, la Corte constata che la clausola contestata fa parte dell'oggetto principale del contratto di mutuo, cosicché il suo carattere abusivo può essere esaminato alla luce della direttiva soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile. Infatti, l'obbligo di rimborsare un credito in una determinata valuta costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, dal momento che esso riguarda non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell'obbligazione del debitore.

A tal riguardo, la Corte ricorda che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile impone altresì che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione. Se del caso, il contratto deve parimenti mettere in evidenza il rapporto tra tale meccanismo e

---

<sup>1</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

quello previsto da altre clausole, di modo che **il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano**. Tale questione deve essere esaminata dal giudice rumeno alla luce dell'insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui **la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante** nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo.

Più in particolare, spetta al giudice nazionale verificare se **il consumatore sia stato informato dell'insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo**.

In tale contesto, la Corte precisa che **gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le loro decisioni con prudenza e in piena consapevolezza**. Pertanto, **tali informazioni devono riguardare non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l'impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo**.

Pertanto, da un lato, il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, egli si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale percepisce il proprio reddito. Dall'altro, **l'istituto bancario deve esporre** le possibili variazioni dei tassi di cambio e **i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera**, in particolare nell'ipotesi in cui il mutuatario non percepisca il proprio reddito in tale valuta.

Infine, la Corte osserva che, nel caso in cui l'istituto bancario non abbia adempiuto tali obblighi e, di conseguenza, sia possibile esaminare il carattere abusivo della clausola controversa, spetta al giudice nazionale valutare, da un lato, la possibile inosservanza da parte della banca del requisito della buona fede e, dall'altro, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti contraenti. Tale valutazione deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto di cui trattasi e tenendo conto, in particolare, delle competenze e delle conoscenze della banca riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera. A tal riguardo, la Corte sottolinea che una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l'esecuzione del contratto.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*